



LEGGE concernente i provvedimenti per Assab.

5 luglio 1882.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilita, sulla costa occidentale del Mar Rosso, una Colonia italiana nel territorio di Assab, sottoposto alla Sovranità dell'Italia.

Il territorio anzidetto si compone:

1° di una zona della larghezza di sei miglia da Ras Dermah a Ras Lumah;

2° di una zona della larghezza di due miglia da Ras Lumah a Sceik Duran;

3° di una zona della larghezza di quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar;

4° dell'isola Sannabor, rimpetto a Ras Lumah;

5° delle isole adiacenti alla costa e comprese tra i paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar.

Art. 2.

È data facoltà al governo di provvedere con decreti reali, o ministeriali, secondo l'importanza delle materie, all'ordinamento legislativo, amministrativo, giudiziario ed economico della colonia, con quelle norme che saranno convenienti alle condizioni locali, e con potestà di variarle nella stessa forma secondo i risultati della esperienza.

La colonia sarà sotto la diretta dipendenza del ministero degli affari esteri, cui spetterà emanare gli occorrenti provvedimenti, previo accordo coi ministeri competenti nelle rispettive materie.

Tra le facoltà accordate al governo con la presente legge si comprendono le seguenti:

Regolare le attribuzioni del Commissario civile ivi istituito, non che dei funzionarii a cui potrà essere commessa, sotto la dipendenza gerarchica del Commissario, la pubblica amministrazione in Assab, prescrivendo le norme a cui dovranno uniformarsi;

Concedere nel territorio di Assab l'esenzione dal pagamento di qualunque specie d'imposte, dirette o indirette, per un trentennio;

Stabilire in Assab un porto franco, con piena esenzione da ogni tassa doganale d'importazione, di esportazione o di transito, come pure dai diritti marittimi;

Accordare a società od a privati, italiani, indigeni o stranieri, concessioni di terreni demaniali, o di qualsivoglia altra natura, nel possedimento di Assab, e determinarne, con norme generali, le condizioni;

Provvedere alle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, ed alle altre urgenti nel territorio medesimo;

Stipulare coi sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana.

Sarà presentata al Parlamento nella sessione del 1884 una relazione, per esporre i provvedimenti emanati, il primo ordinamento della colonia, lo stato dei vari servizi ed i rapporti della medesima con le vicine popolazioni. Una simile relazione sarà in seguito presentata periodicamente al Parlamento in fine di ogni biennio.

Art. 3.

I codici e le leggi italiane avranno nel territorio

di Assab la loro applicazione agl'Italiani del Regno, quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, alle successioni, e generalmente in tutto quello a cui non sia derogato dalle speciali norme legislative ed amministrative emanate per la colonia di Assab; come altresì per regolare le loro relazioni giuridiche e contrattazioni con gli indigeni o con individui di straniera nazionalità, non che quelle tra stranieri, ovvero tra indigeni e stranieri.

Rispetto agl'individui della popolazione indigena, saranno rispettate le loro credenze e pratiche religiose. Saranno regolati con la legislazione consuetudinaria finora per essi vigente il loro statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni, e tutte le relazioni di diritto privato, in quanto però quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all'ordine pubblico, nè ad essa sia derogato da espresse disposizioni.

La giurisdizione sarà esercitata verso gl'indigeni in queste materie, e nei giudizi che avranno luogo tra essi senza partecipazione od interesse di altre persone italiane o straniere, da un magistrato dottore nella legge musulmana (cadi); questi però sarà nominato dal regio Commissario, ed amministrerà la giustizia in nome del Re d'Italia.

Art. 4.

È approvata la Convenzione stipulata nei 10

marzo 1882 tra il governo e la Società R. Rubattino e C. per la cessione di tutti i diritti e delle proprietà della Società anzidetta al governo, e per regolare reciprocamente i rapporti pecuniarii dipendenti dall'acquisto e dalla creazione dello stabilimento commerciale di Assab.

Per il pagamento, ivi pattuito, a favore della Società R. Rubattino e C., di tre annue rate eguali di L. 438,666 66 ciascuna, saranno stanziati le occorrenti somme nella parte straordinaria dei bilanci del ministero del Tesoro per gli anni 1882, 1883, 1884, in apposito capitolo, sotto la denominazione di *Spese di acquisto in Assab*.

Sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del ministero degli affari esteri, nella parte straordinaria per l'esercizio 1882, la somma di lire 60,000, per le spese del primo ordinamento della colonia, per la continuazione delle opere di pubblica utilità in corso di esecuzione, non che per esplorazioni verso l'interno, con riserva di provvedere negli esercizi ulteriori alle spese ordinarie e straordinarie occorrenti per il possedimento di Assab, mediante regolari stanziamenti ne' bilanci dei ministeri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

Con altra legge speciale sarà provveduto alla costruzione di un porto in Assab e di altre opere ivi occorrenti.

Le spese per il personale del Commissariato (as-

segni, diarie, regalie, ecc.), per ispezioni ad Assab, e per missioni relative alla colonia di Assab, continueranno ad erogarsi sul capitolo 9 (viaggi e missioni) del bilancio del ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1882.

UMBERTO

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli,
G. ZANARDELLI

MANCINI
A. MAGLIANI
BERTI

CONVENZIONE

tra il regio Governo e la Società R. Rubattino e C.

CIRCA IL POSSEDIMENTO DI ASSAB.

Tra le Loro Eccellenze i signori Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, nell'interesse del regio governo,

e il signor cav. Rodolfo Hofer, qual rappresentante legalmente la Società R. Rubattino e C.,

Premesso che la società R. Rubattino e C., con l'opera di speciali suoi mandatarii, e con l'autorizzazione del regio governo, acquistava fin dall'anno 1869, ed indi ampliava con acquisti successivi stipulati con capi indigeni aventi la pienezza della politica indipendenza, ogni ragione di privata proprietà e di assoluta sovranità sopra i territorii attorno alla baia di Assab, nella costa sud-occidentale del Mar Rosso, e fin d'allora dichiarava, consenziente il regio governo, che la sovranità su quei territorii stessi si intendeva, con la presa di possesso da parte della Società, acquisita a favore dello Stato italiano,

Premesso, altresì, che il regio governo fin dal principio affermava, nei rapporti diplomatici, la acquisita sovranità, e ne assumeva del pari l'effettivo esercizio, sia con la protezione del territorio e dello stabilimento di Assab affidata a navi della real marina, sia con la nomina di un R. Commissario civile,

Essendo stata ora riconosciuta la mutua convenienza di procedere ad un regolare e definitivo accertamento dei rapporti che la creazione dello stabilimento commerciale

italiano in Assab per opera della Società ha creato tra la Società stessa e il governo.

Sono stati concordati e stipulati, salva la approvazione del Parlamento, i patti specificati negli articoli seguenti:

Art. 1.

Il signor cav. Rodolfo Hofer, nella qualità sua di rappresentante la Società R. Rubattino e C., mentre formalmente riconosce e conferma che, per le speciali modalità e per i precisi intenti dell'acquisto, da questa operato, dei territori che stanno attorno alla baia di Assab, la Sovranità sopra quei territori stessi passò di pien diritto, e secondo la giurisprudenza internazionale, allo Stato italiano, così dichiara, del pari, che la Società é ora venuta nel proposito di fare effettiva cessione, come cede, aliena e trasferisce mediante la presente convenzione al demanio italiano, salva la restrizione di cui è cenno al successivo articolo 2, la proprietà privata degli anzidetti territori ed in genere tutte le ragioni ad essa spettanti in virtù dei seguenti contratti, cioè:

1° — Contratto 15 novembre 1869 con Hassan ben-Ahmad e Ibrahim-ben-Ahmad;

2° — Contratto 11 marzo 1870 con Abdallah Sciahim, Hassan-ben Ahmad e Ibrahim-ben-Ahmad;

3° — Contratto 30 novembre 1879 con Berehan, Sultano di Raheita;

4° — Contratto 15 marzo 1880 con Berehan, Sultano di Raheita;

5° — Contratto 15 maggio 1880, con Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad.

L'originale dei contratti qui sopra enumerati trovasi depositato presso il regio Commissariato civile in Assab.

Una copia autentica ne sarà alligata alla presente convenzione (1).

Il possedimento di Assab che si cede al governo italiano colla presente convenzione, secondo che risulta formato per effetto dei suddetti anteriori contratti d'acquisto, è così composto: 1° una zona della larghezza di sei miglia da Ras Dermach scendendo a Ras Lumah; 2° una zona della larghezza di due miglia da Ras Lumah a Sceik Duran; 3° una zona della larghezza di quattro miglia da Sceik Duran a Ras Synthiar, 4° l'isola Sannabor rimpetto a Ras Lumah; 5° le isole comprese tra i paralleli di Ras Lumah e Ras Synthiar.

Sono inclusi nell'ambito del possedimento i villaggi di Margable, Alali e Maacaca, con una popolazione indigena di circa mille abitanti.

Art. 2.

La Società R. Rubattino e C. si riserva la proprietà di un appezzamento, lungo il lido del mare nella baia detta di Buja, in un punto da determinarsi d'accordo tra la Società stessa e il regio governo della lunghezza di cento metri e della larghezza di sessanta metri, sotto la espressa condizione che tale appezzamento debba essere e rimanere costantemente ed esclusivamente destinato agli usi attinenti al traffico marittimo da essa esercitato.

È inibito alla società di alienare a terzi, senza il consenso del governo, l'appezzamento riservatosi e gli edifici sul medesimo costruiti. Il governo si riserva inoltre sull'uno e sugli altri, un diritto di eventuale prelazione in ogni caso di alienazione.

(1) V. gli al legati I, II, III, IV e V.

Art. 3.

La Società R. Rubattino e C. dichiara che, essendo stato da essa già integralmente saldato il prezzo di acquisto degli accennati territori, come risulta dalle ricevute depositate presso il governo, il demanio italiano verrà ad essere immesso, per il combinato effetto dei precedenti contratti e della presente convenzione salvo l'appezzamento riservato di cui qui sopra è cenno all'art. 2, nel pieno, libero e in condizionato possesso di tutti quei territori.

Art. 4.

La Società R. Rubattino e C. fa simultanea cessione al regio demanio italiano di tutte le opere murarie ed altre, sì ultimate che in corso di costruzione, nello stato in cui esse si trovano, e con le migliorie che vi saranno arrecate fino al 1° luglio 1882, data prescelta per la immissione in possesso, rimanendo fino a quella data a carico della Società ogni spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 5.

Tra il governo e la Società è stato pattuito, in corrispettivo de' territori ed opere vendute, e a tacitazione di tutte le ragioni dalla Società cedute al governo con la presente convenzione, il prezzo di lire 416,000. In questa somma si intendono integralmente conteggiati, così il costo degli acquisti, come ogni spesa successiva d'opere e costruzioni, non che gl'interessi di somme erogate e finora infruttifere, o rimborsi al governo dovuti, come pure qualsiasi altra ragione di credito o possibile pre-

tensione della Società R. Rubattino e C. verso il governo relativa al possedimento di Assab, per qualunque titolo o causa.

S' intende del pari convenzionalmente incluso e compreso nel prezzo pattuito ogni compenso che dal governo apparisse già dovuto alla Società R. Rubattino e C. per la occupazione o l'uso, da parte di funzionari governativi e nel pubblico interesse, di edifizii e di opere attualmente esistenti in Assab.

Il predetto prezzo di lire 416,000 sarà pagato alla Società in tre annue rate eguali, senza interessi da scade-
dere, rispettivamente il 1° luglio degli anni 1882, 1883 e 1884.

Art. 6.

Il cav. Rodolfo Hofer dichiara, di intervenire nella presente convenzione, nell'interesse non solamente della Società R. Rubattino e C. della quale è gerente munito d'ogni necessario potere, ma, benanche nell'interesse della nuova Società anonima risultante dalla fusione delle due Società « R. Rubattino e C. » I. e V. Florio e C. », costituita con atto del 4 settembre 1881, ed attualmente in corso di legale formazione, sotto la denominazione « Navigazione generale italiana », nell'attivo della quale verrà conferito il prezzo di lire 416,000, qui innanzi stabilito nell'art. 5, come pure ogni altra ragione nascente dalla presente convenzione, obbligandosi il cav. Rodolfo Hofer, a sola sovrabbondanza di cautela, di fornire, con atto separato, nelle debite forme, e nel termine di due mesi, una formale ratifica ed approvazione della presente convenzione da parte della detta nuova Società (1).

(1) V. allegato VI.

Art. 7.

Il diritto di registro per la presente convenzione, e pei contratti alla medesima annessi, come pure per il conferimento alla « Navigazione generale italiana » delle ragioni nascenti per la Società R. Rabattino e C. dalla presente convenzione, rimane fissato nella cifra di una lira.

Art. 8.

La presente convenzione sarà sottoposta alla approvazione del Parlamento.

In fede di che, è stata concordata e sottoscritta, in quattro esemplari, la presente convenzione con l'assistenza dei testimoni che l'hanno anch'essi sottoscritta.

Roma, 10 marzo 1882.

Firmati: — PASQUALE STANISLAO MANCINI, ministro degli Affari esteri.

AGOSTINO MAGLIANI, ministro delle Finanze *ad interim* del Tesoro.

BERTI, ministro di Agricoltura e Commercio.

RODOLFO HOFER.

GAULTIERO DANIELI, testimoniaio.

DEMETRIO SILVANI LORANI, testimoniaio.

Registrato a Roma il ventisette aprile 1882, al registro 55, n. 3583, *atti privati*.

Ricevuta lire tre e ventesimi sessanta, comprese lire 2,40 per due allegati.

(L. S.)

Il Ricevitore

Firmato: — MARRELL.

(Allegato D.)

Gloria a Dio.

Essendo il giorno di lunedì undecimo del mese di sciaban dell'anno 1286 secondo il computo degli islamiti, e il giorno quindici del mese di novembre dell'anno 1869 secondo l'era degli Europei, Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim ben-Ahmad, fratelli, e il signor Giuseppe Sapeto, resisi a bordo del *Nasser-Megid*, barca di Sàid-Aundh, e fatto atto di presenza, stipularono quanto segue al cospetto dei testimoni:

1° I fratelli sopradetti Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad, sultani di Assab, hanno venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto anzidetto il territorio compreso tra il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati; perlocchè il dominio del detto territorio apparterrà al signor Giuseppe Sapeto, tostochè questi ne avrà sborsato il prezzo, avendoglielo essi spontaneamente venduto, volontariamente e con retta intenzione.

2° I fratelli suddetti giurano, sul Corano della *Distinzione*, che nè essi nè la gente loro faranno perfidie agli Europei che verranno ad abitare il paese proprietà del signor Sapeto.

3° Il signor Giuseppe Sapeto compra il detto luogo per seimila talleri, lasciando perciò duecentocinquanta talleri di caparra ai venditori, obbligandosi a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra cento giorni decorrendi dal primo di ramadan fino ai dieci del mese di heggiab. Che se il signor Giuseppe non tornasse più, nè altri venisse in sua vece nel tempo fissato, la caparra andrebbe perduta. I fratelli poi soprannominati non potranno vendere ad altri il detto luogo, avendolo già ven-

duto al signor Giuseppe Sapeto, ed accordatogli cento giorni al pagamento del prezzo suo.

Questo è il contratto passato tra il signor Giuseppe Sapeto e i fratelli Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad, alla presenza dei testimoni Mahamad-Abdi, Ahmad-Ali, Säid-Auadh, scrivano, Abd-Allah-ben-Duran. Accettato e sottoscritto dai contraenti:

HASSAN-BEN- AHMAD.

IBRAHIM BEN- AHMAD.

GIUSEPPE-SAPETO.

(Allegato II).

Gloria a Dio

Nel giorno nove del mese dell'heggi dell'anno 1286 secondo l'era musulmana, agli undici del mese di marzo 1870 secondo l'era volgare, il Sultano Abdallah Sciahim e i Sultani Hassan-ben-Ahmad ed Ibrahim-ben-Ahmad da una parte, e i signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino, capitano del vapore l'*Africa*, dall'altra, radunatisi a bordo del vapore medesimo, vennero alla stipulazione del seguente contratto:

I suddetti Sultani vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino il tratto di paese e di mare racchiuso tra Ras Lumah e la gola di mare chiamata Alala e il monte Ganga, senza nessun onere nè dipendenza da parte dei compratori, i quali sborsano ai medesimi venditori, sopra nominati, il prezzo convenuto, consistente in seudi o talleri di Maria Teresa ottomila e cento.

Ma siccome i Sultani Sciachim, Hassan ed Ibrahim suddetti non intendono essere pagati in lire sterline, ma in talleri effettivi di Maria Teresa, così si contentano per il presente di ricevere talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecento ottant'otto, dichiarando di aspettare il pagamento totale dei talleri ottomila e cento al ritorno del vapore da Aden.

Intanto i suddetti Hassan ed Ibrahim, figliuoli di Ahmad, dichiarano e riconfermano che il signor Giuseppe Sapeto, secondo il contratto del 15 novembre 1869, venne, nel termine assegnato, allo sborso del prezzo di Lumah e riconfermano di aspettare il pagamento totale del nuovo territorio, che, unitamente al Sultano Abdallah Schiachim, vendono, come hanno venduto, ai signori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino nei limiti sopradescritti, e ciò pel tempo che tornerà il vapore che sarà mandato in Aden per ivi cambiare le lire sterline in talleri di Maria Teresa; e confessano aver ricevuto l'acconto suddetto in talleri di Maria Teresa seicento e rupie trecento ottant'otto, lasciando ai nuovi possessori dei paesi comprati ampia ed intera facoltà di ivi stabilirsi come credono meglio e di inalberarvi la loro bandiera nazionale in segno della sovranità assoluta sul luogo.

Tanto fu stipulato dai Sultani Abdallah Schiachim, Hassan ed Ibrahim, e dai signori Giuseppe Sapeto ed Andrea Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rabattino e C.

Questo contratto essendo stato tradotto letteralmente in arabo ai suddetti Sultani, questi ne hanno approvato il contenuto e la vendita stipulata, hanno apposto la loro firma e sigillo, unitamente ai compratori Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiarando aver stipulato il presente contratto in

tutta buona fede, e di dargli perciò tutto il valore legale ancorchè non sia redatto nelle forme usate in atti consimili.

Infine Giuseppe Sapeto e Andrea Buzzolino, come rappresentanti dei signori R. Rubattino e C., dichiarano che con questo contratto non intendono in nessun modo infirmare gli accordi che prima dell'atto presente fossero passati tra il Giuseppe Sapeto e il signor Raffaele Rubattino ed altri aventi causa o cointeressati.

In approvazione di quanto retro sottoscrivono, mandando di sigillo.

Firma. GIUSEPPE SAPETO.
A. BUZZOLINO.

Firma. HASSAN BEN AHMAD.
ABDALLAH SCIAHIM.
IBRAHIM BEN AHMAD.

Testimoni:

ABDALAH EBEN.
ALI CHEST.

ORAZIO ANTINORI fu presente alla lettura e traduzione del presente ed alle firme.

CARLO GRONDONA id. id. id.

(Allegato III.)

Gloria a Dio.

Nel giorno sedici del mese di mahharam dell'ano 1296 secondo l'era musulmana, ai trenta del mese di dicembre 1879 secondo l'era volgare, io Berchan-Dini, Sultano di Rabeita, riferendomi all'accordo stipulato il 16 marzo

1870 (1) fra me e i rappresentanti dei signori Rubattino e C., formulo le seguenti solenni dichiarazioni:

1° Dichiaro di aver ricevuto dal signor Giuseppe Sapeto, rappresentante dei signori Rubattino e C., la

(1) I termini precisi e i patti di questo accordo, di cui è venuta meno l'efficacia, si rilevano dal seguente estratto di rapporto del professore Sapeto, in data 23 marzo 1870, diretto al direttore della società Rubattino:

« Alle sei antimeridiane del giorno 15 si salpò verso Ras Du mirah, dove si arrivò all'una pomeridiana. Disceso a terra con Anfosso, ufficiale dell'*Africa*, con Grondona, il professore Isid e Beccati, fui in meno di due ore a Raheita, dove, dopo i convenevoli d'usanza, prima d'entrare nel casale, mi abboccai da solo col Sultano Berehan nella casa sua propria, e mi trattenni lungamente con lui.

« Egli era poco disposto alla vendita dell'isola, per le rancore venutegli da tutte le parti; confortatolo a non temere, essendo egli sovrano esattario e legittimo del continente di Raheita fino al Khâr-Alah, confine meridionale del territorio di Rubattino, nuovamente acquisito, e delle isole tutte della baia d'Assab, consigliatolo anzi a vendermi tutta la baia per somma talora, egli si piegò al voler mio, a condizione che dalla parte di mare lo difendessi dai Turchi. Non potendo sobbarcarmi a quell'obbligo, e il prezzo dimandato passando la cifra di 15 mila lire, assegnata a tale acquisto dai signori Rubattino e C., mi limitai a chiedergli in affitto l'isola di Darmakie per lo spazio di anni dieci, trascorsi i quali potesse la Compagnia, per concessione sua registrata nell'atto di locazione, comprarla al prezzo di duemila rupie (1000 talleri circa). Con questo mezzo termine suggeritogli da me, vedendo il Sultano di non si compromettere con gli islamiti suoi corredigionari, accettò la proposizione, e mi disse che la dimane sarebbe venuto a bordo per distendere il contratto di locazione nel senso sopraccitato. « Vecchio Giuseppe, mi disse, io fo per te così che non avrai mai fatto per il padre mio; siffini dunque tu padre o protettore, e quando tu crederai venuto il momento di poterli proteggere per mare dalle rapine dei Turchi, io, per 12 mila talleri, cederò non solo tutta la baia di Assab con le sue isole, ma tutte le sponde altresì del mio paese, dal territorio da te comprato fino a Ras Dumairah ».

« Nel mattino della dimane il Sultano venne sul lido del golfo di Dumairah, accompagnato da numerosa comitiva, la quale non gli permettendo di salire a bordo, per terra nel medesimo via, m'invitò a discendere in terraferma. Io annui all'invito e subito calai sul lido del Capo, in compagnia del capitano Buzzolino e de' signori Orazio Anticori e Carlo Grondona, recando con me il contratto di locazione dell'isola alle condizioni e alle clausole sopra dichiarate.

« Abboccatami un'altra volta, con lui da solo con il suo portaparola Daud, all'ombra dei manghi trachidra di Ras Dumairah, conchiusi il contratto dell'affitto dell'isola Darmakie e delle adiacenze sue a cento talleri all'anno, pagabili anticipatamente, per anni dieci, dopo i quali l'isola sarebbe stata di nostra proprietà, mediante lo sborso di duemila rupie ».

somma di talleri mille a saldo della locazione dei dieci anni passati delle isole Oum-el-Barhar, Ras-er-Raml e del gruppo Darmaekie;

2° Dichiaro di aver ricevuto dal signor Giuseppe Sapeto duemila rupie prezzo dell'acquisto definitivo delle dette isole e località;

3° Dichiaro che, in seguito agli ora citati pagamenti, rinunzio da questo istante, tanto in nome mio che dei miei successori, ad ogni diritto di proprietà e sovranità sulle isole Oum-el-Bachar, Ras-er-Raml e sul gruppo Darmaekie summentovati, a tutto favore del signor Giuseppe Sapeto, rappresentante come sopra, il quale, per il fatto stesso di tale rinunzia, entra fin d'ora nel pieno ed intero possesso loro, per disporne nel modo che più gli piacerà e col conseguente diritto d'innalzarvi bandiera italiana;

4° Dichiaro aver venduto, come vendo, i detti luoghi spontaneamente ed in forza di un mio diritto incontestato, fermo nel voler rispettare e far rispettare in ogni tempo e luogo con ogni possibile mezzo, la vendita di cui è caso.

Dichiaro in fine che il presente atto non può in nessun modo infirmare gli accordi che, prima delle dichiarazioni precedenti, fossero passati tra il signor Giuseppe Sapeto ed i signori Rubattino e C. ed altri e venti causa o cointeressati.

In fede di che, mi sottoscrivo alla presenza degli infra-scritti testimoni, giurando sul Corano che ho di buona fede venduto, come vendo e cedo, quanto sopra è dichiarato.

Accettato quanto sopra, dettomi da Giuseppe (Sapeto), scritto in araba.

Firma. SULTANO BEREHAN.

Testimoni

Firma. OSMAN.

ABDALA DURAN.

GIACOMO DORIA, figlio di Giorgio.

ODOARDO BECCARI.

(Allegato IV).

Gloria a Dio.

Sia noto a chi spetta che quest'oggi quindici del mese di marzo del 1880 e nel giorno tre del mese di rabiè-el-akhar dell'anno 1297 secondo l'era musulmana, io Berehan ben Mohammed, Sultano di Raheita, sovrano, padrone assoluto e proprietario del territorio circostante al paese di Assab, di proprietà italiana, in forza di un diritto tradizionale ed incontestato, dichiaro di stipulare, con animo deliberato ed intera spontaneità, per mio conto e quello de' miei successori da una parte, ed in favore del professore cav. Giuseppe Sapeto, per conto della ditta Rubattino e C. di Genova, di cui egli è rappresentante legale, dall'altra, sotto il suggello della massima buona fede e solenne giuramento, il seguente contratto da avere valore legale, come se fosse stato redatto da pubblico notaio.

Io prefato Berehan ben Mohammed dichiaro di vendere come vendo, al prefato cav. Giuseppe Sapeto, nella sua qualità di procuratore della ditta Rubattino e C. tutte le isole nima esclusa, che sono comprese nella gran baia di Assab e fra i paralleli di Ras Sintyar e Ras Lamah, fra cui figurano principali le isole Fatmah Darmabah Makawa, Halem, Delkos, Arukia, ecc, più tutto illitorale che si estende fra due suddetti Ras (capi) Lamah e Sintyar, assieme ad un tratto di terra ferma il quale formi una zona di territorio larga due miglia marine a monte a partire dal pelo del mare per tutto il percorso della costa

dalla baia di Buja a Sceik Duran, ed una zona di territorio larga quattro miglia marine a monte, a partire dal pelo del mare per tutto il percorso della costa da Sceik Duran a Ras Sintyar.

E con questa vendita rinunzio, per me ed i miei successori, a qualsiasi diritto di proprietà e sovranità, investendo dell'un diritto e dell'altro il compratore sunnominato, con conseguente facoltà d'inalberare sui luoghi venduti la bandiera nazionale italiana, dichiarandomi fermo nel voler rispettare e far rispettare, in ogni tempo e modo, con ogni possibile mezzo, la vendita medesima.

Il professore cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., in corrispettivo della vendita di cui è caso nel presente contratto, in nome della ditta stessa s'impegna a pagarmi la somma di talleri 13,000 (tredicimila), dei quali io Berehan ben Mohammed, Sultano come sopra, dichiaro d'aver ricevuto in acconto e principio di pagamento la somma di talleri 4,000 (quattromila), restando inteso che il saldo mi sarà pagato come segue: talleri 3,000 (tremila) dopo tre mesi da oggi, ed il compimento in talleri 6,000 (seimila) ad un anno, decorrendo dal giorno di questo secondo versamento.

In ultimo, le parti contraenti intendono che il presente atto non possa in nessun modo infirmare gli accordi che, prima delle stipulazioni presenti, fossero passati tra i signori Rubattino e C. ed il professore cav. Sapeto, loro rappresentante, con altri aventi causa od interessati, e dichiarano inoltre che nessuna contestazione nè debba nè possa essere messa in campo per la forma con cui è stato redatto il presente contratto.

In fede di che, noi parti contraenti ci sottoscriviamo di proprio pugno ed in presenza degli infrascritti testimoni,

giurando solennemente rispettivamente sul Corano e sul Vangelo di mantenere i patti qui sopra stipulati.

Così Dio ci aiuti.

Fatto e sottoscritto a Secik Duran, l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Firm. — BEREHAN BEN MOHAMMED, Sultano di Raheita.

GIUSEPPE SAPELO, procuratore della Società Rubattino.

GIUSEPPE BIENENFELD ROLPH, testimone alle firme.

G. M. GIULIETTI, id.

SAID UEIDAS, id.

MASSAUD NAIBUH, id.

Visto per la legalizzazione delle firme
a bordo del regio avviso italiano *Esploratore*
Brim di Asab, il 15 marzo 1880.

Il comandante, in assenza di autorità consolare

Firm. — CARLO DE AMEZAGA.

(Allegato V).

Gloria a Dio.

Sia noto a chi spetta che quest'oggi quindici del mese di maggio dell'anno 1880 secondo l'era cristiana, e nel giorno sei del mese di giunadi-el-akhar dell'anno 1297 secondo l'era musulmana, noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad, in forza di un diritto tradizionale ed incontestato dichiariamo di stipulare, con animo deliberato ed intera spontaneità, per nostro conto e quello dei nostri successori e per gli aventi parte, e specialmente di Aled-Allah Sciahim, di cui siamo i legittimi rappresentanti, da un canto, — ed in favore del professore cav. Giuseppe Sapeto, per conto della ditta Rubattino e C. di Genova, di cui egli è rappresentante legale, dall'altro, — sotto il suggello della massima buona fede, e solenne giuramento, il seguente contratto, da aver valore legale, come ne fosse stato redatto da pubblico notaio.

Noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad dichiariamo di aver venduto, come vendiamo, al prefato cav. Giuseppe Sapeto, nella sua qualità di procuratore della ditta Rubattino e C., l'isola di Sannabor, non che tutta la regione continentale compresa tra Ras Darmah e Ras Lumah, dell'estensione a monte, a partire dal pelo del mare, di sei miglia marine.

E con questa vendita rinunziamo, per noi, per i nostri successori, e per gli aventi parte, a qualsiasi diritto di proprietà e sovranità, investendo dell'un diritto e dell'altro il compratore sunnominato, con conseguente facoltà d'inal-

berare sui luoghi venduti la bandiera nazionale italiana, dichiarandoci fermi nel voler rispettare e far rispettare, in ogni tempo e luogo, con ogni possibile mezzo, la vendita medesima.

Il prof. cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., in corrispettivo della vendita di cui è caso nel presente contratto, in nome della ditta stessa s'impegna a pagare la somma di talleri 1,500 (millecinquecento), dei quali, noi Hassan-ben-Ahmad, Ibrahim-ben-Ahmad e Raghê-ben-Ahmad dichiariamo d'averne ricevute duecento (200) quale principio di pagamento il giorno 22 aprile 1880 dell'era cristiana, ed il 12 di giunadi-el-anal 1297 dell'era musulmana, talleri trecento (300) al momento della firma del contratto, ed il compimento in talleri mille (1,000) ad un anno da oggi stesso.

E, per aderire ad un desiderio espresso dai summentovati venditori, il prof. cav. Giuseppe Sapeto, quale procuratore della ditta Rubattino e C., a titolo di graziosa concessione, tanto in suo che della Società Rubattino e C. ed altri aventi causa od interessati, assume impegno di lasciare piena ed intera libertà di azione alle tribù Danakil, comprese nel territorio nell'atto comperato, relativamente agli usi, costumi, consuetudini e tradizioni, semprechè tale libertà di azione non intacchi mai in nulla i diritti e gli interessi legittimi della Società Rubattino summentovata, o di altri aventi causa od interessati.

In ultimo, le parti contraenti intendono che il presente atto non possa in alcun modo infirmare gli accordi che, prima delle stipulazioni presenti, fossero passati fra i signori Rubattino e C. ed il prof. cav. Giuseppe Sapeto, loro rappresentante, con altri aventi causa od interessati;

e dichiarano inoltre che nessuna contestazione nè possa nè debba essere messa in campo per la forma con cui è stato redatto il presente contratto.

In fede di che, noi parti contraenti ci sottoscriviamo di proprio pugno, in presenza degli infrascritti testimoni, giurando solennemente rispettivamente sul Corano e sul Vangelo di mantenere i patti qui sopra stipulati.

Così Dio ci aiuti.

Fatto e sottoscritto ad Assab l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Firma. — HASSAN-BEN-AHMAD.
 IBRAHIM-BEN-AHMAD.
 RAGHE-BEN-AHMAD.
 GIUSEPPE SAPETO, rappresentante la Società Rubattino.
 ABDULLA MOHAMED, teste
 SAID UEIDAN, id.
 GIUSEPPE MARIA GIULIETTI, id.
 GIAHDAR, id.

Visto per la legalizzazione delle firme
 a bordo del regio avviso italiano *Esploratore*
 Baia di Assab, li 15 maggio 1880.

Il comandante, in assenza di autorità consolari

Firma. — CARLO DE AMEZAGA.

Per copia conforme alle copie traduzioni esistenti presso il ministero degli affari esteri, dei qui sopra scritti cinque contratti:

Il capo degli uffici d'ordine

Firma. — GIUSEPPE BERTOLLA.

(Allegato VI).

IL CAV. RODOLFO HOFER, GIÀ GERENTE DELLA SOCIETÀ RUBATTINO & C.,
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma 1° maggio 1882.

Eccellenza,

In esecuzione dell'articolo 6 della convenzione stipulata il 10 marzo 1882 tra la Società R. Rubattino & C. ed il governo, il sottoscritto si pregia di rimettere a V. E. copia autentica della deliberazione adottata, rispetto alla detta convenzione, dal Consiglio di amministrazione della Società anonima « Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino) ».

Detta deliberazione figura regolarmente inserita nel libro dei processi verbali del consiglio di amministrazione della Società.

Con perfetta osservanza

Firm. — RODOLFO HOFER.

DELIBERAZIONE del Consiglio d'amministrazione della Società anonima « Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino) », approvata con regio decreto del 16 marzo 1882.

—

L'anno mille ottocento ottantadue, nel giorno primo di maggio;

Riunito il Consiglio d'amministrazione della Società anzidetta nelle persone dei suoi componenti intervenuti all'adunanza, signori:

Comm. Domenico Balduino,
Principe Giuseppe Giovanelli,
Barone Nicolò Cusa,
Benso Giulio duca della Verdura,

Ing. Clemente Maraini,
 Cav. Luigi Argento,
 Comm. Domenico Gallotti,
 Cav. Rodolfo Hofer,
 Comm. Ulrico Geisser,
 Cav. Luigi Scalia,
 Sig. Luigi De Pace,
 Comm. Ignazio Florio,
 Senatore Carlo Cagaola,
 Comm. Alessandro Casalini,

Il consigliere cav. Rodolfo Hofer comunica al Consiglio una convenzione da lui stipulata addì 10 marzo 1882, nella qualità di gerente coi necessari poteri della Società in accomandita R. Rubattino e C., col governo italiano, rappresentato dai ministri degli affari esteri, comm. Mancini, delle finanze e del tesoro, comm. Magliani, e di agricoltura, industria e commercio, comm. Berti, pel definitivo regolamento dei rapporti tra la Società stessa ed il regio governo in ordine allo stabilimento d'Assab sulla costa occidentale del Mar Rosso. Con la detta convenzione è stata stipulata la cessione, in favore del governo medesimo, della proprietà privata dei territori acquistati per conto della detta Società, nell'anno 1869 ed in epoche successive, attorno alla baia d'Assab, con tutte le opere murarie od altre ivi esistenti, e salvo un appezzamento di cento per sessanta (100 per 60) metri, riservatosi dalla Società per l'uso e sotto le condizioni enunciate all'art. 2^a della convenzione stessa. La cessione è stata pattuita mediante il prezzo complessivo d'accordo stabilito nella somma di lire quattrocento sedici mila (416,000), compresi in esso i corrispettivi di qualunque dritto e ragione della Società, delle opere e costruzioni eseguite nei territori suddetti e di ogni specie d'interessi o rimborsi.

la quale somma di lire 416,000 dovrà pagarsi alla Società in tre annue rate eguali, senza interessi, con le scadenze del 1° luglio degli anni 1882, 1883, 1884. Quindi esso cav. Rodolfo Hofer dichiara che il credito suddetto di lire quattrocento sedici mila (416,000) verso il regio governo, come pure il summenzionato appezzamento eccettuato dalla cessione, s'intendono conferiti nell'attivo della nuova Società anonima « Navigazione generale italiana (Società rinnite Florio e Rubattino) »; e sebbene, trattandosi di un contratto legittimamente conchiuso e stipulato dalla cessata Società in accomandita R. Rubattino e C. il 10 marzo scorso, e perciò prima della legale esistenza della nuova Società, il medesimo non abbisogni, da parte di quest'ultima, di veruna ricognizione e conferma per la sua legale perfezione, tuttavia, essendosi nell'articolo 6° della convenzione suddetta promesso di fornire, con atto separato, nelle debite forme, a sola sovrabbondanza di cautela, una espressa ratifica ed approvazione da parte della detta nuova Società, chiede e propone che il Consiglio, con apposita deliberazione, previo il debito esame, ratifichi ed approvi, ad ogni buon fine, la menzionata convenzione del 10 marzo 1882, ed accetti il sopra enunciato conferimento del relativo prezzo in essa convenuto e dell'appezzamento non incluso nella pattuita cessione.

Il Consiglio:

Udita tale relazione, dopo attenta lettura e maturo esame della suddetta convenzione del 10 marzo 1882 e di ciascuno dei suoi patti ed articoli, nonchè dei cinque contratti allegati per copia autentica alla convenzione medesima; dopo aver preso cognizione di tutte le altre notizie riguardanti il possedimento di Assab e la proprietà privata de'suoi terreni, acquistata e goduta sotto la so-

vranità dello Stato italiano; ed infine dopo essersi pienamente discusso e considerato quanto potesse esercitare influenza sul voto del Consiglio;

Dichiara che, a sola sovrabbondanza di cautela, ratifica ed approva in quanto ve ne sia bisogno, nel modo più sopra espresso ed a tutti gli effetti, senza riserva ed eccezione veruna, la sopra menzionata convenzione fatta il 10 marzo 1882, come se fosse stata conchiusa direttamente con la suddetta nuova Società; e nell'interesse della medesima accetta il conferimento del relativo prezzo in lire quattrocento sedici mila (416.000) sotto tutte le condizioni espresse in quella convenzione, nonchè del dominio dell'appezzamento della lunghezza di cento (100) metri e della larghezza di sessanta (60), riservato nell'art. 2° della più volte ripetuta convenzione, un esemplare della quale, debitamente autenticato, rimarrà annesso alla presente deliberazione.

Copia autentica della deliberazione stessa sarà comunicata al regio governo a cura del presidente della Società.

Così fatto e deliberato nella sede della Società nel giorno, mese ed anno come sopra; e la presente deliberazione è stata sottoscritta, a norma dello statuto sociale, dal presidente e dal segretario della Società.

Firmati:

Il presidente del Consiglio — D. BALDUINO,

Il segretario del Consiglio — D. GOGLIO

Per copia conforme al libro dei processi verbali:

Il presidente del Consiglio — D. BALDUINO,

Il segretario del Consiglio — D. GOGLIO.

Registrato a Roma, il tre maggio 1882, al registro 55, n. 3710, atti politici.

Ricevuto L. 3 60.

(L. S.)

Il ricevitore.
Firma. — MARELLI.